
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	Segretariato generale Servizio polizia locale e sicurezza Udine, 26/07/2012
	Prot. N. 0009499 / P - () Class. POL-1-6-1 Fasc.

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
Servizio polizia locale e sicurezza	s.poliziale.sicurezza@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 582 fax + 39 0432 555 475 - 574 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Ai Sigg. Sindaci dei
Comuni della Regione FVG

Ai Sigg. Presidenti delle
Province della Regione FVG

Oggetto: nota esplicativa della delibera di Giunta n. 1353 del 25 luglio 2012 avente ad oggetto "Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza- anno 2012".

Con delibera n. 1353 del 25 luglio 2012 la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, che si compone di quattro sezioni.

Il Programma, che nella **prima sezione** esamina le situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale, nella **seconda sezione** disciplina le modalità di erogazione dei contributi a favore degli enti locali per la realizzazione di progetti specifici in materia di sicurezza, mentre nella **terza sezione** individua le modalità di erogazione degli incentivi allo svolgimento dei servizi di polizia locale volti a favorire la costituzione di nuove forme associative conformi alla L.R. n. 9/2009. Nella **quarta sezione**, infine, individua schematicamente le risorse finanziarie stanziare per l'attuazione del Programma delineato suddivise tra le due sezioni che prevedono l'erogazione di finanziamenti.

Si passa, di seguito, ad illustrare i contenuti della seconda, terza e quarta sezione evidenziando alcuni aspetti di particolare importanza.

Seconda sezione.

La seconda sezione del Programma disciplina i finanziamenti relativi ai **progetti locali di Comuni e Province in materia di sicurezza**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) e articolo 14 della l.r. n. 9/2009.

Nel paragrafo 2 sono indicati gli **interventi finanziabili** per l'anno 2012 suddivisi tra quelli di parte capitale e di parte corrente che di seguito si analizzano.

➤ Interventi di parte capitale (paragrafo 2, lettera a).

• Punto 1.

Sono finanziabili gli interventi aventi ad oggetto **la manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti realizzati dagli enti locali anche in parte con i contributi regionali erogati con la legge regionale 14 agosto 2008 n. 9**. L'intervento è finanziabile se gli impianti oggetto di manutenzione sono stati realizzati dagli enti in toto con i contributi regionali erogati ai sensi della L.R. n. 9/2008 oppure in parte con tali contributi e in parte con altri fondi (propri o di altra provenienza); tuttavia, sono finanziabili solo gli interventi che interessino Comuni che abbiano provveduto a rendicontare le spese sostenute con

i suddetti contributi regionali per la realizzazione dei progetti, che riguardino impianti conformi alle specifiche tecniche della Protezione civile della Regione (diramate con nota n. 14320/1.6.1 del 22 settembre 2008 della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, in relazione agli analoghi interventi finanziati con la L.R. n. 9/2008 e richiamata con il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2009) e, ancora, a condizione che l'intervento da realizzare non sia coperto da garanzia del fornitore/installatore al momento dell'approvazione definitiva del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2012.

Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento richiesto, quindi, devono sussistere tutte le condizioni sopra descritte.

Il medesimo punto 1 della lettera a, prevede anche il finanziamento di interventi di **manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti realizzati dagli enti locali prima dell'anno 2008.**

Gli impianti oggetto di manutenzione possono essere tanto quelli realizzati, in tutto o in parte, con contributi regionali erogati prima di tale anno, tanto quelli realizzati dagli enti con altri fondi (propri o di altra provenienza) prima dell'anno 2008.

Per entrambi gli interventi di cui al punto 1, si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nel paragrafo 3 che precisano cosa debba intendersi per manutenzione straordinaria degli impianti (che, per l'ampiezza della definizione, può comprendere non solo la riparazione, ma anche la sostituzione di parti essenziali dell'impianto) sottolineando che l'adeguamento degli impianti alle specifiche tecniche della Protezione civile sopra richiamate può riguardare solo gli impianti realizzati ante 2008.¹

- Punto 2.

Concerne il finanziamento degli interventi per **la realizzazione di impianti di videosorveglianza e relativi collegamenti nel territorio degli enti che non hanno realizzato impianti con i finanziamenti erogati ai sensi della citata l.r. n. 9/2008 e del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza relativo all'anno 2009.**

L'intervento può essere richiesto a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni previste, ossia che l'ente sul cui territorio verranno realizzati i nuovi impianti non abbia beneficiato di finanziamenti regionali erogati ai sensi della l.r. n. 9/2008 e del Programma 2009 per analogo intervento. Nella consapevolezza che gli enti beneficiari di contributi regionali erogati ai sensi della l.r. n. 9/2008 e del Programma 2009 possono anche non coincidere (posto che nel 2008 i contributi per la videosorveglianza sono stati erogati prevalentemente ad enti singoli, mentre nel 2009 sono state ammesse a finanziamento molte domande presentate da forme collaborative di cui facevano parte, però, anche enti già beneficiari nel 2008), ai fini della domanda, rileva solo la circostanza che l'intervento sia da attuare nel territorio di un Comune ove non sono presenti impianti realizzati in tutto o in parte con i contributi regionali sopra citati.

Per tutti gli interventi previsti dal punto 1 e dal punto 2, infine, si richiama l'attenzione sulla previsione dell'ultimo paragrafo della lettera a) in ordine alla necessità che, sia gli interventi di manutenzione straordinaria, sia quelli per la realizzazione di nuovi impianti di videosorveglianza, debbano essere realizzati nel rispetto delle specifiche tecniche della Protezione civile regionale (con le precisazioni fatte con riferimento agli impianti realizzati con i contributi regionali erogati ai

¹ L'adeguamento alle specifiche tecniche della Protezione civile regionale, infatti, non può, riguardare gli impianti realizzati in tutto o in parte con i contributi regionali erogati ai sensi della l.r. n. 9/2008 in quanto, la realizzazione dei medesimi impianti in conformità a tali specifiche costituisce condizione essenziale per la richiesta di finanziamento per la manutenzione straordinaria.

sensi della l.r. n. 9/2008), della circolare n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02 marzo 2012 del Ministero dell'Interno, avente per oggetto "sistemi di videosorveglianza in ambito comunale – direttiva" e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

I documenti relativi a tali aspetti possono essere consultati anche sul sito http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/.

In merito si rammenta anche che con nota prot. n. 7675 del 12/06/2012 questo Servizio ha informato gli enti locali che le caratteristiche tecniche previste dal Ministero dell'Interno nella citata circolare sono in linea con quelle diramate dalla Protezione Civile della Regione.

- Punto 3.

Concerne la **realizzazione, messa a norma e adeguamento di impianti antintrusione ed antincendio, installazione di grate, inferriate, persiane blindate, porte corazzate ed altri dispositivi di difesa passiva per le sedi dei comandi di polizia locale situati nel territorio di enti che non hanno beneficiato di contributi per i medesimi interventi in attuazione del Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza per l'anno 2010.**

Anche per tale intervento, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità della domanda, è che l'intervento venga realizzato per le sedi di comando (principale o periferico) situate nel territorio di enti che non sono stati interessati dai medesimi interventi finanziati con i contributi erogati in attuazione al Programma 2010 (a titolo esemplificativo, sarà ammissibile la domanda volta a realizzare l'intervento nel territorio di un Comune che, pur facendo parte di una forma collaborativa beneficiaria di contributi erogati con il Programma 2010, non sia stato interessato dall'intervento allora finanziato. A maggior ragione, sarà ammissibile la domanda volta a realizzare l'intervento nel territorio di un Comune che già nell'anno 2010 faceva parte di una forma collaborativa che non ha beneficiato di contributi erogati con il Programma 2010).

➤ **Interventi di parte corrente (paragrafo 2, lettera b).**

- Punto 1.

Prevede il finanziamento degli interventi per **la prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e vandalismo e sviluppo dell'educazione alla legalità mediante corsi di autodifesa per i giovani con eventuali iniziative di formazione e comunicazione (incontri e predisposizione di opuscoli) in collaborazione con la Polizia Locale e/o le Forze di Polizia dello Stato anche nelle scuole.**

In merito a tale intervento si precisa che non saranno finanziabili le sole iniziative di formazione e comunicazione che potranno, invece, trovare spazio ove gli enti interessati al finanziamento intendano organizzare anche corsi di autodifesa per i giovani. Le iniziative citate potranno svolgersi, congiuntamente o disgiuntamente, tanto nelle scuole tanto in altri luoghi reputati idonei al loro svolgimento. I progetti che ricomprendono anche iniziative formative e di comunicazione dovranno altresì prevedere il coinvolgimento delle Forze di polizia, locale e/o statale (non indispensabile, invece, per i corsi di autodifesa).

- Punto 2.

Concerne il finanziamento di **interventi a favore di persone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità e al rischio dell'incolumità personale mediante iniziative di formazione e comunicazione (incontri e predisposizione di opuscoli) a favore degli anziani, in collaborazione con la Polizia Locale e/o le Forze di Polizia dello Stato finalizzati a informare sulle modalità di prevenzione dei rischi;**

Si tratta di iniziative rivolte a fornire informazioni sulle modalità di prevenzione ai soggetti maggiormente esposti al rischio derivante da fenomeni diffusi di truffa e raggio, ma anche da altre fattispecie criminose o comunque da situazioni potenzialmente idonee a sfociare in illecito. Le modalità organizzative e le progettualità concrete ritenute più idonee alla realizzazione dell'obiettivo citato sono lasciate alla discrezionalità degli enti richiedenti che sono comunque tenuti a rivolgere le iniziative agli anziani e a coinvolgere le Forze di Polizia (locale e/o statale).

Per tutti gli interventi previsti dal punto 1 e dal punto 2, infine, si richiama l'attenzione sulla previsione dell'ultimo paragrafo della lettera b) che indica l'obbligo per i beneficiari del finanziamento di stampare su tutto il materiale di divulgazione ed informazione all'utenza, il logo della Regione e di apporre la dicitura ivi indicata. La previsione contenuta nel suddetto paragrafo è di particolare importanza in quanto, l'eventuale inosservanza dell'obbligo ivi previsto può dar luogo alla revoca parziale del contributo concesso come previsto dal paragrafo 11, lettera a, punto 2 del Programma.

- Punto 3.

Prevede, con un intervento distinto dal precedente, **l'organizzazione di corsi di autodifesa per le donne**, finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di violenza nei confronti delle medesime. Le modalità concrete di attuazione delle progettualità sono lasciate alla discrezionalità degli enti richiedenti.

Si richiama infine l'attenzione sul fatto che, sia per gli interventi di parte capitale, sia per quelli di parte corrente, è stabilito un ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande di finanziamento. Come precisato nel paragrafo 7, a seguito della presentazione delle domande, verrà comunque stilata una graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti dai richiedenti. Nell'ambito di tale graduatoria, verranno quindi finanziati prima gli interventi previsti al n. 1 dei paragrafi 2a e 2b, fino ad esaurimento delle richieste, quindi, in presenza di risorse ancora disponibili, gli interventi previsti al n. 2 dei medesimi paragrafi e, infine, in caso di risorse ancora disponibili, gli interventi previsti al n. 3 di entrambi i paragrafi.

I paragrafi 4 e 5 indicano i **beneficiari dei finanziamenti** e le **esclusioni**.

Possono fare domanda di finanziamento i Comuni e le Province singolarmente, nonché le forme collaborative tra enti locali per la gestione associata del servizio di polizia locale. Tra le forme collaborative si intendono ricomprese anche le Unioni di Comuni.

I beneficiari indicati possono fare domanda, singolarmente o in forma associata, per tutti gli interventi sopra descritti. La domanda, per uno o più interventi, può essere presentata da un ente anche singolarmente ancorchè lo stesso svolga il servizio di polizia locale in forma associata, con l'unico limite, definito nel paragrafo "esclusioni", che non sarà ammessa a finanziamento la domanda presentata singolarmente da un ente che abbia ad oggetto il medesimo intervento richiesto dalla forma collaborativa di cui fa parte. (A titolo esemplificativo: se un Comune facente parte di una forma collaborativa presenta singolarmente la domanda per la videosorveglianza, la forma collaborativa di cui fa parte tale Comune non potrà presentare domanda di finanziamento per compiere il medesimo intervento anche per quel Comune. Resta ovviamente salva la possibilità di richiedere il finanziamento per altri Comuni facenti parte della forma collaborativa).

Al fine di verificare compiutamente la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda, assumono particolare rilievo le dichiarazioni riportate nel modulo B, allegato al

Programma, ove si richiede di indicare quali siano gli enti interessati alla realizzazione dei progetti.²

In ogni caso, a prescindere dalla possibilità di presentare domanda singolarmente da parte di enti che fanno parte di una forma collaborativa, si deve sottolineare l'opportunità che la domanda venga presentata da quest'ultima considerato che, al fine della formazione della graduatoria, le forme collaborative beneficiano di punteggi più alti, secondo i criteri previsti dal paragrafo 7, con conseguente maggiore possibilità di collocarsi in posizione utile per l'erogazione dei contributi richiesti.

Sempre in tema di esclusioni, si rammenta poi che non saranno ammesse domande presentate da enti locali che nel corso degli anni 2009-2012 siano receduti da forme collaborative per la gestione associata del servizio di polizia locale senza aderire ad analoga forma collaborativa, salvo che tali enti, ancorchè receduti, abbiano comunque un Corpo di polizia locale con almeno 8 operatori.

Nel paragrafo 6 sono descritte le **modalità di presentazione della domanda** che dovrà pervenire al Servizio regionale competente, nei modi sottoindicati, entro lunedì **24 settembre 2012**.

Le principali novità riguardano la possibilità di inviare la domanda tramite PEC (oltre che via fax e raccomandata AR), e l'inoltro, al solo fine di ottenere maggior punteggio, della stessa anche tramite il sistema informativo della polizia locale (SIPOL) attivato sul portale delle Autonomie locali del sito della Regione.

Con riferimento a tale ultimo aspetto si richiama l'attenzione sul fatto che l'invio della domanda con tale modalità (invio che peraltro richiede una preventiva registrazione del Corpo/Servizio nel suddetto sistema. Per le procedure necessarie a tale adempimento si rinvia all'allegato vademecum), costituisce solo una modalità aggiuntiva rispetto alle precedenti finalizzata unicamente al conseguimento del punteggio, di cui al paragrafo 7.b.(4) utile alla collazione in graduatoria. Quindi, i richiedenti, che intendano avvalersi di tale modalità di invio per il fine suddetto sono comunque tenuti ad inviare la domanda nei modi più sopra indicati.

Si richiama poi l'attenzione sulla necessità di compilare la domanda in tutte le parti di cui al modulo B, tenendo presente l'importanza, ai fini dell'ammissibilità della domanda, delle dichiarazioni in calce alle schede descrittive degli interventi per i quali si chiedono i finanziamenti, della rilevanza che assume la descrizione delle criticità su cui si intende intervenire, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al paragrafo 7.c. e della necessità di fornire tutti i dati richiesti ai fini dell'attribuzione degli altri punteggi.

Eventuali informazioni omesse o ritenute comunque necessarie ad integrazione possono essere richieste per una sola volta dal Servizio regionale competente; il mancato riscontro entro il termine inderogabile di 10 giorni dal ricevimento della richiesta comporta l'archiviazione della domanda.

Si richiama infine l'attenzione sull'obbligo per le forme collaborative di allegare alla domanda copia della convenzione vigente per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale. Il mancato riscontro, nel termine già indicato, alla richiesta di integrazione della documentazione mancante da parte del Servizio regionale citato, comporta l'archiviazione della domanda.

² Con gli opportuni distinguo a seconda che l'intervento sia richiesto da Comuni/forme collaborative o da Province, per i quali si rinvia comunque al modulo B citato.

Il paragrafo 7 individua i **criteri per la concessione dei contributi** che avverrà mediante procedura valutativa a graduatoria.

In merito a tali aspetti, oltre a quanto più sopra detto relativamente all'ordine di priorità nel finanziamento degli interventi, si richiama l'attenzione sull'importanza di procedere alla corretta e compiuta compilazione del quadro C della domanda (modulo B) ove sono contenute le dichiarazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi per la formazione della suddetta graduatoria.

In particolare si segnala l'importanza delle modalità, indicate nell'ultimo paragrafo della lettera b) del paragrafo 7 del Programma, con cui procedere alla determinazione delle unità operative di polizia locale che deve farsi con riferimento alle figure professionali con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, considerando i rapporti di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto. La dichiarazione relativa a tale aspetto, infatti, oltre a rilevare per l'attribuzione dei suddetti punteggi, rileva anche al fine della determinazione della misura massima di contributo concedibile in relazione agli interventi di cui al paragrafo 2 a, come indicato nel paragrafo 8, lettera a.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sul penultimo periodo della lettera c) del paragrafo 7, relativo alle modifiche ai progetti successive all'approvazione della graduatoria. Anzitutto la previsione vieta modifiche alle progettualità che comportino variazioni di spesa tra ciascuno dei sei interventi previsti nel paragrafo 2; pertanto, fermo in ogni caso il divieto di modifiche che comportino variazioni di spesa tra interventi di parte capitale-paragrafo 2, lettera a- e di parte corrente- paragrafo 2, lettera b-, non sono ammissibili nemmeno modifiche che comportino variazioni tra interventi finanziabili con spese della stessa natura (a titolo esemplificativo: chiesto il finanziamento per svolgere corsi di autodifesa per i giovani, la spesa indicata non può essere sostenuta per organizzare, in luogo di essi, corsi di autodifesa per le donne).

Sono invece ammesse, previa autorizzazione del Servizio regionale competente, variazioni che non comportino modifiche sostanziali al progetto,

Si rammenta poi, con riferimento a tali ultimi aspetti, che le modifiche non ammesse o non autorizzate comportano la revoca parziale (in relazione all'intervento modificato) dei contributi concessi, come previsto dal paragrafo 11, lettera a, n. 3.

Visti quindi i riflessi che la disposizione comporta, si ritiene utile che le richieste di finanziamento da formulare siano valutate attentamente, onde limitare al massimo le situazioni che possono comportare la revoca dei contributi.

Per quanto attiene alla **misura del contributo e alle spese ammissibili**, si richiama l'attenzione sui limiti massimi di contributo concedibile che sono differenziati per gli interventi di parte capitale e di parte corrente. Peraltro, mentre per i primi, il Programma definisce specificamente il contributo massimo concedibile per ciascuno dei tre interventi previsti dal paragrafo 2, per gli interventi di parte corrente, è lasciata alla scelta dei richiedenti la ripartizione del contributo tra gli stessi, fermo restando che la somma delle spese riferite a ciascuno degli interventi richiesti non può superare il massimo concedibile indicato.

L'imputazione delle spese ai singoli interventi di parte corrente richiesti dovrà essere indicata in sede di presentazione della domanda e non potrà successivamente subire variazioni se non nei termini più sopra indicati.

Si ricorda inoltre che, nel caso venga richiesto un contributo inferiore a quello massimo concedibile per gli interventi, il contributo erogato non potrà superare l'ammontare richiesto,

Contrariamente, qualora il contributo richiesto sia superiore ai limiti massimi indicati nel Programma, l'eventuale spesa eccedente resterà a carico del beneficiario.

Alla luce di un tanto, si ritiene quindi utile che le domande di contributo siano contenute nei limiti massimi indicati.

Da ultimo, sono ammissibili le spese sostenute per attività realizzate dopo la presentazione della domanda e fino al 31 dicembre 2014.

L'iter per la **concessione dei contributi** prevede che, a seguito della presentazione delle domande e della conclusione dell'istruttoria, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, approvi la graduatoria ripartendo le risorse.

La liquidazione dell'intero contributo concesso ai beneficiari avverrà con decreto del Direttore del Servizio regionale competente, previa comunicazione, da parte del beneficiario, di avvio di almeno uno degli interventi finanziati e se previsto, del codice CUP. Inoltre, ove i beneficiari non vi abbiano già provveduto in precedenza (ai fini dell'acquisizione dello specifico punteggio) la liquidazione avverrà solo a seguito della registrazione, con compilazione dell'apposita scheda Corpo/Servizio, nel sistema SIPOL (fatta eccezione per i Comuni che non dispongono di polizia locale).

I beneficiari dei contributi devono presentare la **rendicontazione** delle spese sostenute, nelle forme dell'articolo 42 della l.r. n. 7/2000, entro e non oltre il termine del 28 febbraio 2015. La mancata rendicontazione delle spese entro il suddetto termine finale comporta la revoca totale o parziale (quest'ultima, relativa all'intervento non rendicontato) dei contributi concessi, come previsto dal paragrafo 11, lettera a, n. 3.

Si richiama quindi l'attenzione sull'importanza delle tempestività della rendicontazione che può essere eseguita, anche parzialmente, prima del citato termine, con riferimento agli interventi nel frattempo conclusi e che, tra l'altro, come meglio precisato in seguito, è utile per limitare al massimo le ipotesi di revoca dei contributi dovuti ai mutamenti delle forme collaborative.

Il paragrafo 11 del Programma regola i casi di **revoca dei contributi**.

Oltre ai casi di revoca comuni a tutti i beneficiari (enti singoli, forme collaborative per lo svolgimento del servizio associato di polizia locale conformi o no alle disposizioni della l.r. n. 9/2009) previsti alla lettera a) sui quali ci si è già soffermati, il paragrafo contiene disposizioni specifiche per le revoche dei contributi erogati alle forme collaborative distinguendo a seconda che queste si siano costituite anteriormente all'entrata in vigore della l.r. 9/2009 o che pur essendosi costituite successivamente, non siano conformi agli articoli 10, comma 2 (Corpi di polizia locale con almeno otto operatori) e 14, comma 5, lettera a) (durata minima di sei anni) della citata legge regionale- lettera b) del paragrafo- oppure che le forme collaborative beneficiarie dei contributi si siano costituite dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 9/2009 e siano conformi agli articoli citati- lettera c) del paragrafo-.

Per quanto attiene alla prima fattispecie (lettera b) si sottolinea soltanto che, in caso di mutamenti delle forme collaborative (scioglimento, cessazione naturale, recesso) la revoca (totale o parziale) si applica sia ai contributi di parte capitale che di parte corrente.

La revoca non viene comunque applicata agli interventi che siano già stati oggetto di rendicontazione (anche parziale) al momento del verificarsi del mutamento e, in ogni caso, (ossia anche prima della rendicontazione) quando lo scioglimento o il recesso sia dovuto alla volontà

degli enti di aderire ad una forma collaborativa che sia conforme agli articoli 10, comma 2 e 14 comma 5, lettera a) della l.r. n. 9/2009.

Nei casi in cui non si proceda a revoca, o il contributo venga rideterminato (nei casi di revoca parziale), i contributi erogati potranno quindi essere ancora utilizzati per le finalità previste, purchè vi sia conferma da parte del beneficiario, di voler proseguire nell'attuazione degli interventi e di procedere, alla fine, alla rendicontazione.

Per le forme collaborative costituite dopo l'entrata in vigore delle l.r. n. 9/2009 e conformi alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2 e 14, comma 5, lettera a), la lettera c) del paragrafo distingue tra contributi già rendicontati e non rendicontati. Le previsioni contenute nel numero 1) attuano la disposizione dell'articolo 14, comma 6, della l.r. 9/2009 che, appunto, prevede espressamente la revoca dei contributi erogati alle forme collaborative, limitandola, però, ai soli contributi di parte capitale. Per tali forme collaborative, pertanto, una volta avvenuta la rendicontazione, non si procederà a revoca dei contributi di parte corrente (ossia, per l'anno in corso, di quelli erogati per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettera b) e degli incentivi alle forme collaborative di nuova istituzione erogati ai sensi della terza sezione del Programma).

Anche per tali forme collaborative, invece, si procederà a revoca dei contributi, sia di parte capitale che di parte corrente, erogati ai sensi della seconda sezione del Programma, in caso di mutamento delle forme collaborative che avvenga prima della rendicontazione (In presenza, quindi, di una rendicontazione parziale, relativa cioè a uno o più degli interventi finanziati, non si procederà a revoca relativamente agli interventi oggetto di rendicontazione). Anche per gli interventi non ancora rendicontati, tuttavia, si avrà una revoca solo parziale del contributo concesso, se il recesso di enti non determini il venir meno, in capo alla forma collaborativa, dei requisiti previsti dall'articolo 10, comma 2 della l.r. n. 9/2009.

Le disposizioni dettate per le forme collaborative conformi alla l.r. n. 9/2009 mirano a favorire il mantenimento delle gestioni associate rispondenti ai requisiti che la legge regionale di settore individua come i più idonei a garantire un'organizzazione efficace dei servizi di polizia locale e quindi migliori condizioni di sicurezza sul territorio, garantendo loro, peraltro, un trattamento di favore (ossia l'esclusione della revoca dei contributi erogati di parte corrente già oggetto di rendiconto).

E' da tenere presente inoltre che le forme collaborative conformi alla l.r. n. 9/2009, seppur soggette alla previsione di legge che dispone la revoca dei contributi (di sola parte capitale) già rendicontati, in caso di scioglimento o recesso di enti, a far data dal 1 gennaio 2013, saranno destinatarie delle forme di incentivazione e sostegno promosse dalla Regione con il Programma di finanziamento emanato annualmente.

Terza sezione.

La terza sezione del Programma disciplina gli **incentivi allo svolgimento associato dei servizi di polizia locale mediante forme collaborative tra enti locali conformi ai requisiti della l.r. n. 9/2009**, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 4 comma 2, lettera h) e 14 della stessa legge regionale.

Tale sezione mira a favorire la costituzione di nuove forme collaborative che abbiano un Corpo con almeno 8 operatori e una durata minima di sei anni, come previsto dagli articoli 10, comma 2 e 14, comma 5, lettera a) della l.r. n. 9/2009, tenendo presente che la normativa regionale citata, al termine del periodo transitorio (31 dicembre 2012) sarà pienamente applicabile dal 1° gennaio 2013 e che in attuazione della stessa le forme di sostegno finanziario promosse annualmente dalla Regione saranno rivolte a supportare i Corpi di polizia locale regolarmente costituiti.

Costituiscono **oggetto di incentivo** le spese correnti per la gestione e il funzionamento ordinario delle gestioni associate di polizia locale che dovranno essere esercitate in tutte le sue funzioni. Il paragrafo 2 contiene un'elencazione meramente esemplificativa delle spese finanziabili che, quindi, potranno anche essere di altro tipo purchè sempre di natura corrente e, come precisato dal paragrafo 6, sostenute successivamente alla costituzione della nuova forma collaborativa.

Possono essere beneficiari dell'incentivo i Comuni e le Province singoli che intendano costituire una nuova forma collaborativa per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale conforme ai requisiti di legge già sopra evidenziati. (almeno otto operatori e durata minima di sei anni). In merito, si precisa che la domanda può essere presentata non solo dagli enti che attualmente non svolgono servizio di polizia locale in forma associata, ma anche da enti che fanno già parte di una forma collaborativa, a condizione che tale gestione associata sia cessata (naturalmente o per altre cause) o che l'ente richiedente ne sia receduto entro la data di costituzione della nuova forma collaborativa.

Peraltro, al fine di favorire la costituzione delle nuove forme collaborative, non si procede a revoca dei contributi erogati ai sensi della seconda sezione del Programma di finanziamento odierno, qualora almeno uno degli enti che facevano parte della forma collaborativa non conforme ai requisiti della l.r. n. 9/2009 o lo stesso ente che ne è receduto, entri a far parte della nuova forma collaborativa conforme alla l.r. n. 9/2009.

La nuova forma collaborativa dovrà essere costituita con decorrenza 1° gennaio 2013 o da una data anteriore purchè successiva alla data del 25 luglio 2012. La data di decorrenza sarà considerata in base alle previsioni contenute nella convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale che, come previsto dal paragrafo 7, dovrà essere inviata in copia al Servizio regionale competente entro 60 giorni dalla costituzione della forma collaborativa, a pena di decadenza dall'incentivo.

Il paragrafo 5 disciplina le **modalità di presentazione della domanda** che dovrà essere inviata (via fax, PEC o tramite raccomandata AR) entro la data del 24 settembre 2012, mediante compilazione dell'apposito modulo C allegato al Programma con tutte le indicazioni ivi richieste.

In proposito si richiama l'attenzione sulle dichiarazioni che riguardano l'indicazione degli enti che parteciperanno alla nuova forma collaborativa, e il numero di operatori di polizia locale della stessa forma collaborativa che dovrà essere di almeno 8 unità.

Con riferimento al primo aspetto si precisa che vi potrà non essere corrispondenza tra gli enti che la domanda indica come partecipanti alla nuova forma collaborativa e quelli che effettivamente ne faranno parte a condizione che, anche in caso di variazione degli enti partecipanti, resti fermo il numero minimo di otto operatori al momento della sua costituzione. Ovviamente, se alla forma collaborativa parteciperà un ente che non ha presentato domanda di incentivo, tale ente non potrà beneficiarne.

Il calcolo delle unità operative dovrà avvenire con le modalità previste dal paragrafo 7 della seconda sezione (considerando i soli operatori di polizia locale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di lavoro effettivamente svolto) e dovrà essere riferito al momento della costituzione della nuova forma collaborativa.

Gli incentivi saranno erogati agli enti richiedenti secondo l'ordine di arrivo delle domande, fino ad esaurimento dei fondi e nei limiti massimi previsti dal paragrafo 5, in base alla popolazione residente dichiarata nella domanda. In ogni caso, una volta pervenuta la domanda, si procederà

all'effettiva erogazione degli incentivi, con decreto del Direttore del Servizio regionale competente, solo una volta verificato il sussistere delle condizioni previste dal paragrafo 7 (invio di copia della nuova convenzione entro 60 giorni dalla costituzione della forma collaborativa, registrazione del nuovo Corpo nel sistema SIPOL e compilazione della relativa scheda, verifica della sussistenza del requisito di cui all'articolo 10, comma 2 della l.r. 9/2009-numero minimo di 8 operatori).

Gli enti beneficiari degli incentivi dovranno provvedere alla rendicontazione delle spese sostenute, nelle forme previste dall'articolo 42 della l.r. n. 7/2000, entro e non oltre il termine del **28 febbraio 2015**, tenendo presente che la mancata rendicontazione (totale o parziale) entro tale termine comporta la revoca (totale o parziale) degli incentivi erogati, come previsto dal paragrafo 8, lettera a.

Infine, nel paragrafo 11, oltre all'ipotesi già vista di revoca degli incentivi non rendicontati entro il termine, sono previste ipotesi di revoca parziale degli incentivi concessi nel caso di mutamento della forma collaborativa che, tuttavia, riguarda solo gli incentivi non ancora utilizzati al momento del verificarsi dell'evento e solo gli enti recedenti, nel caso il recesso di questi non determini comunque il venir meno del numero minimo di 8 operatori.

Quarta sezione.


Indica, in modo schematico, le risorse finanziarie destinate all'attuazione delle progettualità descritte suddivise tra interventi di parte capitale (previsti solo nella seconda sezione) e di parte corrente (previsti sia nella seconda che nella terza sezione), precisando che le risorse destinate a soddisfare le domande di finanziamento per gli interventi di parte corrente della seconda sezione (paragrafo 2.b), risultate eccedenti rispetto a quelle indicate, potranno essere destinate a soddisfare le domande di incentivo previste dalla terza sezione del Programma che risultassero senza copertura e viceversa.

Al fine di fornire i chiarimenti che dovessero rendersi ancora necessari sui procedimenti di finanziamento previsti dal Programma, si comunica che si provvederà a rendere attivo apposito *link*, con le domande più frequenti, consultabile sul sito internet www.regione.fvg.it (Autonomie locali/Polizia locale e sicurezza).

Ulteriori informazioni possono essere richieste mediante e-mail inviata all'indirizzo s.poliziale.sicurezza@regione.fvg.it o contattando telefonicamente: dott.ssa Alessandra Lupieri, 0432/555038

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
dott. Roberto Rossetto



VADEMECUM SIPOL

1) Registrazione, abilitazione.

Per poter operare sull'applicativo SIPOL Sistema Informativo è necessario anzitutto che i singoli operatori provvedano a registrarsi e a richiedere l'abilitazione all'accesso al medesimo applicativo.

Nell'area riservata del portale delle Autonomie locali del sito web della Regione all'indirizzo http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/area_riservata/come_richiedere_abilitazione/ sono presenti, oltre al Vademecum con informazioni sulla procedura, uno schema con la descrizione degli step da seguire consistenti in:

- a) **registrazione dell'utente** mediante compilazione dei campi presenti nell'apposita scheda (pag.web:http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/area_riservata/register.jsp) – questo step è comune a tutti gli applicativi dell'area Autonomie Locali; quindi se un utente è già registrato potrà procedere direttamente allo step successivo, chiedendo solo l'abilitazione all'applicativo SIPOL Sistema informativo -
- b) **accesso all'area riservata** del Portale delle autonomie locali con *username* e *password* acquisiti e, tramite il menù della pagina, **accesso al link "Come richiedere l'accesso agli applicativi informatici per gli enti locali"**;
- c) **download del "modulo per la richiesta di accesso agli applicativi dell'Area Polizia Locale"**;
- d) **invio del modulo** compilato *via fax al n. 0432 555465* e **attesa della conferma** di avvenuta **abilitazione**.

E' opportuno che almeno uno o due operatori dell'ente singolo o della forma collaborativa (oltre al Comandante) provvedano ad effettuare la registrazione sul sistema SIPOL inserendo indirizzi mail distinti nel relativo form.

Ove possibile, è preferibile che ciascun utente si registri con l'indirizzo mail personale attribuitogli dall'Amministrazione di appartenenza.

Per quanto attiene alla compilazione del modulo per l'abilitazione al SIPOL Sistema Informativo si ricorda che:

- a) nel caso di forme collaborative per lo svolgimento associato del servizio di polizia locale, dovranno essere indicati TUTTI gli enti facenti parte della medesima per i quali gli utenti registrati potranno operare (è sufficiente quindi l'invio di un solo modulo per tutti gli enti con indicazione di tutti i soggetti da registrare appartenenti allo stesso Corpo/Servizio);
- b) il modulo dovrà essere sottoscritto dal Comandante/responsabile del Servizio di polizia locale. (Nel caso tale figura non sussista la firma dovrà essere apposta dal Responsabile amministrativo del servizio).

2) Compilazione scheda Corpo/Servizio.

Una volta abilitati, gli utenti registrati possono accedere al sistema SIPOL (con i profili corrispondenti di `COMANDANTE/RESPONSABILE_POLIZIA_LOCALE` O `OPERATORE_POLIZIA_LOCALE`) per la compilazione della scheda Corpo/Servizio che comparirà come prima schermata all'accesso.

La scheda è composta da parti modificabili e altre non modificabili ove sono riportati dati ripresi da altri sistemi informativi.

Per compilare le parti modificabili è necessario:

- a) fare clic sul pulsante MODIFICA;
- b) compilare i campi del form avendo cura:
 - di compilare, eventualmente correggendo se non esatto, il campo relativo alla denominazione del Corpo/Servizio (es. "Corpo intercomunale di polizia locale Torre Judrio Natisone");
 - di indicare l'esatto numero degli operatori in pianta organica che determinerà l'automatico popolamento del campo "Tipo di Comando" (Corpo o Servizio) a seconda del numero di operatori;
 - di inserire obbligatoriamente l'e-mail del Corpo/Servizio (ove possibile, distinto da quello generico dell'ente);
 - di indicare se il Comandante fa parte del Comitato tecnico regionale per la polizia locale di cui all'articolo 22 della l.r. n. 9/2009.
- c) fare clic sul pulsante SALVA.

I campi della funzione "RICERCA COMANDANTE" non dovranno essere compilati in tale sede. Le informazioni relative saranno infatti automaticamente reperite dal sistema una volta compilata la scheda "PERSONALE" al momento non disponibile.

Nel riquadro "FORMA ASSOCIATIVA" sono invece indicati i dati relativi alla gestione associata. Se le informazioni riportate dovessero non coincidere con la situazione di fatto, sarà necessario accedere all'Osservatorio Forme Associate, mediante il link del Menù a destra "FORME ASSOCIATIVE", nell'ambito del quale sarà possibile procedere alla modifica/inserimento dei dati che verranno poi recepiti nel sistema SIPOL.

3) Invio domanda contributi tramite SIPOL.

Una volta compilata la scheda Corpo/Servizio è possibile procedere all'invio della domanda di contributi per le finalità previste dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza dell'anno 2012 seguendo i seguenti step:

- a) dal Menù di navigazione a destra clic sul link FUNIONALITA' e di seguito sul link SEGNALAZIONI;
- b) all'apertura della relativa scheda si ha:
 - il campo "mittente" già compilato con l'e-mail dell'utente registrato;
 - il campo "Corpo/Servizio mittente", già popolato con l'e-mail indicato nella scheda Corpo/servizio (obbligatorio);
 - il campo recapito telefonico facoltativo, ma opportuno;
 - il campo "argomento" (obbligatorio) ove dal menù a tendina va scelta l'opzione "**Invio domanda contributo 2012**";
 - il campo "allegato" per l'inserimento del file contenente il modulo di domanda firmato e protocollato in formato grafico (es. *.pdf);
 - il campo "oggetto" ove è opportuno indicare "**domanda di contributo anno 2012**"
 - il campo "testo" di libera composizione;
- c) clic su INVIA.

Terminata la procedura verrà inviata al mittente una copia della comunicazione inviata.